

Pubblicato il 23/01/2020

N. 00925/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 02048/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2017, proposto da

Allianz S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Salonicò e Cecilia Carli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Barberini, 86;

*contro*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Giacomo Callozzo Cifalà, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Consentino e Assunta Duca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Nicosia, vicolo III Pozzi Fiera, 1;

*per l'annullamento*

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 26255 adottato nell'adunanza del 30 novembre 2016 e notificato alla ricorrente in data 21 dicembre 2016 (il Provvedimento), con cui è stata dichiarata la vessatorietà della clausola opzionale “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica” inclusa in alcuni moduli contrattuali di Allianz S.p.A, sia nella sua versione in vigore sino al 1° aprile 2016 che quella vigente a far data dal 1° aprile 2016, ai sensi degli artt. 33 co. 2 lett. f) e lett. t), nonché art 34 co. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, recante “Codice del Consumo”, e successive modificazioni (il Codice del Consumo o CdC), conseguentemente disponendo la pubblicazione di un estratto del Provvedimento sulla home page del sito [www.allianz.it](http://www.allianz.it);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Giacomo Calozzo Cifalà;

Vista l'atto con il quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, notificato alle parti resistenti il 22 novembre 2019, e depositato in giudizio il 25 novembre 2019;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non risulta aver formalmente aderito alla rinuncia agli atti del giudizio;

Rilevato, invece, che il sig. Calozzo Cifalà ha depositato memoria di adesione alla rinuncia, tuttavia insistendo per la liquidazione delle spese a proprio favore;

Dato atto che, in mancanza di adesione da parte della Autorità, la rinuncia agli atti del giudizio non può ritenersi formalizzata e che, peraltro, essa denuncia il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, da parte della ricorrente;

Considerato che può disporsi la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda portata alla attenzione del Collegio nonché, relativamente ai rapporti con il terzo interveniente, anche in considerazione del fatto che questi non era parte necessaria nel giudizio e si è determinata autonomamente all'intervento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Ravasio**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

IL SEGRETARIO